C11250 - SDA EXPRESS COURIER/UNITED PARCEL SERVICE ITALIA

Provvedimento n. 22998

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA 16 novembre del 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società SDA, pervenuto in data 6 settembre 2011;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 5 ottobre 2011, con conseguente interruzione dei termini ai

sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive della società SDA pervenute in data 28 ottobre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

SDA Express Courier S.p.A. (anche SDA) è una società operante nel settore dei trasporti e delle spedizioni aeree, marittime e terrestri per conto proprio e di terzi, nonché nelle operazioni doganali, valutarie ed altre attività accessorie alla spedizione di merci.

Il capitale della società è interamente detenuto da Poste Italiane S.p.A. (anche Poste), società interamente posseduta dal Ministero per l'Economia e delle Finanze e capogruppo dell'omonimo gruppo Poste Italiane, attivo nell'offerta di servizi postali, finanziari ed assicurativi. Il fatturato realizzato nel 2010 da SDA in Italia è stato di [100-472]1 milioni di euro, mentre il fatturato complessivo realizzato da Poste Italiane è stato pari a 19,639 miliardi di euro.

United Parcel Service Italia S.r.l. (anche UPS) è una società attiva nel settore dei servizi di corriere espresso nazionali e internazionali, nonché dei trasporti via aerea, terrestre e marittima e dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Il capitale della società è detenuto al 100% da UPS International Inc., società di diritto statunitense, a sua volta interamente controllata da United Parcel Service, Inc. a capo dell'omonimo gruppo (anche gruppo UPS) attivo nel settore dei servizi di corriere espresso nazionali e internazionali e quotata presso il New York Stock Exchange.

Il fatturato mondiale del gruppo UPS è stato di circa 33 miliardi e mezzo di euro, mentre in Italia UPS ha prodotto un fatturato di circa [100-472] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.

L'operazione in esame consiste in un piano di riorganizzazione e razionalizzazione che si sostanzia in un complesso di accordi contrattuali tra UPS e SDA funzionalmente e inscindibilmente collegati. Si tratta di contratti finalizzati allo svolgimento di attività connesse ai servizi di corriere espresso che entrambe le parti svolgono e continueranno a svolgere sul mercato. Il primo è un accordo di fornitura in base al quale SDA fornirà in outsourcing a UPS servizi di logistica, trasporto e distribuzione relativi agli invii di corriere espresso in Italia (Operation Service Agreement).

Tale accordo ha una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per un anno, decorrenti dalla data di perfezionamento dell'operazione.

In virtù di detto accordo, dunque, SDA fornirà ad UPS l'attività che si colloca a monte della successiva erogazione di servizi di corriere espresso ai clienti finali di UPS, clienti che rimarranno in capo a tale società.

1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Il secondo accordo ha per oggetto la fornitura da parte di UPS a SDA di un servizio di trasporto, *clearence* doganale e consegna per le spedizioni espresse internazionali originate in Italia e destinate all'estero (*Outbound service agreement*). In particolare, in forza di tale accordo, UPS riceverà presso i propri centri doganali i pacchi dei clienti di SDA destinati all'estero e procederà all'adempimento delle varie attività doganali in uscita, nonché al trasporto con propri vettori aerei e alle attività doganali in uscita sino alla consegna al destinatario finale.

I contratti sopra descritti si inscrivono nell'ambito di un *Framework Transfer Agreement*, il quale ha ad oggetto, oltre alla stipula dei predetti accordi, anche il trasferimento graduale da parte di UPS a SDA, di alcune unità lavorative destinate ad implementare l'accordo di fornitura nazionale sopra descritto (*Operation Service Agreement*). In particolare, si tratta di un trasferimento che avverrà in un arco approssimativo di due anni e che avrà ad oggetto 95 dipendenti (75 *full time equivalent*) e alcuni contratti di sub-fornitura per lo svolgimento di attività di logistica, trasporto e distribuzione, propedeutiche ai servizi di corriere espresso, attualmente localizzati nei centri di smistamento di UPS (Ravenna, Perugia, Trento, Ancona, Udine, Bari, Pescara, Genova, Novara, Reggio Emilia, Venezia).

Con riguardo ai contratti di sub-fornitura, esplicitamente, UPS non assume alcun impegno in ordine alla continuità, frequenza e quantità dei servizi affidati.

Non viene trasferito, come da indicazione delle società interessate, alcun bene o asset aziendale, restando esplicitamente esclusi dal perimetro del trasferimento i contratti con i clienti UPS, i contratti di locazione degli immobili ove hanno sede attualmente i centri di smistamento di UPS, le relative utenze e forniture, nonché le posizioni di debito/credito nei confronti dei clienti finali. Ne risulta, come precisato dalla parte, che al trasferimento delle risorse sopra considerate non conseguirà alcuna modifica in termini di fatturato e di quote di mercato nell'ambito dei servizi di corriere espresso, dal momento che UPS continuerà a mantenere i propri clienti ed SDA le fornirà i servizi intermedi erogati dai centri di smistamento cui facevano capo le unità lavorative oggetto di trasferimento. Centri di smistamento che, a seguito dell'operazione, verranno dismessi da UPS.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata interessa i servizi di corriere espresso nei quali operano sia SDA che UPS e presenta caratteristiche tali da ritenere: (i) che l'oggetto del trasferimento non sia qualificabile come ramo d'azienda avente le caratteristiche di *full function* e (ii) che siano prevalenti gli aspetti cooperativi del rapporto tra le parti piuttosto che il trasferimento di elementi aziendali.

In tale contesto, si osserva che l'oggetto di cessione non è qualificabile come ramo d'azienda idoneo a generare fatturato, essendo rappresentato solo da una parte del personale di UPS destinato all'erogazione di servizi per i quali SDA, attiva anche come gruppo Poste Italiane, dispone già di know how specifico.

A ciò si aggiunga, che la cessione dei rapporti con i sub-fornitori non assume caratteristiche di stabilità, dal momento che UPS, come espressamente indicato dalla parte notificante, non assume alcun impegno in ordine alla continuità, frequenza e quantità di servizi affidati. Nessun altro *asset* viene trasferito ed è espressamente previsto che i beni immobili e i rapporti con i clienti permarranno in capo a UPS.

L'operazione, quindi, non produrrà alcun mutamento nell'ambito dei servizi di corriere espresso, dal momento che UPS

continuerà a gestire direttamente il rapporto con la propria clientela, limitandosi a servirsi di SDA quale sub-fornitore di attività intermedia.

Entrambe le società interessate, SDA (gruppo Poste Italiane) e UPS, operano e rimarranno attive nell'erogazione di servizi connessi allo svolgimento del corriere espresso ed è proprio nell'ambito dello svolgimento di tali attività che si inquadrano i due accordi di fornitura menzionati. In particolare, sia SDA che UPS continueranno ad operare fornendo servizi di corriere ciascuno alla propria clientela finale (non oggetto di cessione)

servendosi reciprocamente, grazie all'Operation service agreement e all'Outbound service agreement, di una parte di attività intermedia, svolta dall'altra società.

Attraverso il primo accordo, infatti, SDA erogherà in *outsourcing* a UPS servizi di logistica, trasporto e distribuzione relativi agli invii di corriere espresso in Italia per clienti che rimarranno di UPS stessa; viceversa, con il secondo accordo sarà UPS a fornire a SDA servizi di trasporto, attività doganali e di consegna per le spedizioni espresse internazionali originate in Italia e destinate all'estero dai clienti di SDA.

Viene così a crearsi un rapporto di cooperazione tra SDA e UPS che gravita intorno ai due contratti sopra illustrati, i quali hanno ad oggetto la fornitura reciproca di servizi afferenti il mercato del corriere espresso nazionale (*Operation Service Agreement*) e internazionale (*Outbound Service Agreement*).

Nell'ambito del contesto descritto, il trasferimento di personale e dei contratti con i subfornitori previsto dal *Framework Transfer Agreement* risulta del tutto strumentale al rapporto di collaborazione tra le due società sancito dai due accordi tra SDA e UPS. Tale circostanza rende prevalente il valore cooperativo dell'operazione rispetto al trasferimento di elementi aziendali cui, peraltro, non è possibile imputare alcuna modifica di fatturato nel mercato considerato.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, che l'operazione comunicata non costituisce un'operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà